

CAMERA DEI DEPUTATI N. 393

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TEALDI

Costituzione a favore del comune di Briga Alta di
una rendita sostitutiva dei beni sottratti a seguito
del trattato di pace

Presentata il 23 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 10 febbraio 1947 è stato firmato il trattato di pace, entrato in vigore il 16 settembre successivo, a seguito del quale il confine italo-francese fu modificato, nel senso che fu trasferita alla Francia la Valle Roja con i comuni di Tenda e Briga Marittima.

Con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 ottobre 1947, n. 1386, allo scopo di riorganizzare la parte dei territori dei comuni predetti che era rimasta all'Italia, fu costituito il nuovo comune di Briga Alta, attribuendo ad esso i beni patrimoniali di dette zone.

A seguito di contestazioni insorte tra Italia e Francia, si arrivò alla stipula di un accordo in base al quale fu emanato il

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1515, che, a sette anni dalla costituzione del comune di Briga Alta e con effetto retroattivo, stabiliva che fermo restando il nuovo confine fissato con il trattato di pace, i beni dell'ex comune italiano di Tenda rimasti in territorio italiano fossero attribuiti al comune francese di Tenda.

Il comune di Briga Alta tenendo conto che per motivi squisitamente politici gli è stata sottratta la dote patrimoniale indispensabile per la sua vita economica, da tempo rivendica il diritto di veder ricostruita integralmente tale dote mediante l'attribuzione di una rendita annua con effetto retroattivo dal 7 ottobre 1947.

Per il calcolo di detta rendita è necessario tener conto dei seguenti dati:

il bosco denominato « Navette » di proprietà del comune di Tenda (francese) posto in territorio del comune di Briga Alta ha la superficie di 890 ettari di cui 500 ettari di terreno boscato (larici) e 390 di terreno pascolivo.

Allo stato attuale un ettaro di bosco presenta mediamente 270 piante. Una pianta può dare mediamente 0,300 metri cubi di legname.

Ne deriva che:

a) $270 \times 0,300$ metri cubi = 81 metri cubi di legname per ettaro;

b) 81 metri cubi \times lire 25.000 (valore del legname al metro cubo) = lire 2.025.000 per ettaro;

c) lire 2.025×500 ettari = lire 1.012.500.000 corrispondente al valore di tutto il legname in piedi esistente nel bosco.

Tuttavia si attesta che, secondo le prescrizioni di massima di polizia forestale, il bosco deve avere una dote di almeno 160 metri cubi di legname mentre la stragrande maggioranza del bosco ha solo metri cubi 81 di legname in dote, si potrebbe intervenire con tagli soltanto su 50 ettari circa.

Dal bosco utilizzabile si potrebbero ritrarre 100 metri cubi di legname per ettaro. Ne deriva che:

a) metri cubi 100×50 ettari = metri cubi 5.000 di legname;

b) metri cubi $5.000 \times$ lire 25.000 = lire 125.000.000, corrispondente al valore massimo del legname ritraibile dalla parte di bosco suscettibile di utilizzazione;

c) atteso che il ciclo medio del bosco di larice può essere considerato di anni trenta, si può ipotizzare di dividere i 50 ettari in trenta lotti da tagliare uno per ogni anno di ciclo.

Ne deriva il seguente ricavato annuale:

lire 125.000.000: 30 anni = lire 4.166.666, senza considerare la ulteriore maturazione dei lotti cedui che restano in attesa del loro turno di utilizzazione;

d) valore attuale di un ettaro di bosco utilizzabile: metri cubi $100 \times$ lire 25.000 = lire 2.500.000.

Sulla parte a destinazione pascoliva può essere effettuato un carico massimo di 200 capi bovini adulti che allo stato attuale rende al comune proprietario del terreno un affitto annuo di lire 1.200.000 circa.

Il terreno è oggi in parte costituito in riserva di caccia che consente al comune proprietario del terreno di ricavare una somma di lire 5.400.000 (27.000 franchi francesi).

Dai dati sopra riportati ne consegue che la rendita da assegnare al comune di Briga Alta è di lire 10.766.666 arrotondabili a lire 10.000.000.

Si propone, pertanto, di approvare la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al comune di Briga Alta è attribuita una rendita sostitutiva dei beni sottratti in forza del trattato di pace e passati al comune di Tenda (Francia) nella misura di lire dieci milioni con effetto retroattivo dal 7 ottobre 1947.

2. La rendita di cui al comma 1 è revisionata con decreto ministeriale in relazione agli indici di svalutazione monetaria elaborati dall'ISTAT.